

Regolamento AVO Cagliari

## **Titolo I Aderenti all'AVO Cagliari**

### **Art.1 Ammissione all'AVO**

Possono essere ammesse all'AVO le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto i 18 anni di età e non superato i 70, che siano fisicamente e psicologicamente idonee all'attività da svolgere e che conoscano e accettino lo statuto e il regolamento AVO. In via eccezionale, a seguito di delibera motivata e insindacabile del consiglio direttivo, possono essere ammessi anche i giovani che abbiano compiuto i 16 anni, previa autorizzazione e formale liberatoria da chi esercita la potestà genitoriale sul minore o presso cui il minore è dato in affidamento.

Il consiglio direttivo può ammettere all'AVO Cagliari volontari provenienti da altre AVO previo colloquio di verifica e parere del presidente dell'associazione di provenienza.

### **Art.2 Soci**

L'ammissione del socio avviene su richiesta scritta dell'interessato, indirizzata al presidente, nella quale vengono indicati oltre le generalità, lo stato civile, il titolo di studio, la professione, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e il recapito telefonico, fisso o mobile, le particolari attitudini personali eventualmente utili all'associazione, nonché le precedenti esperienze maturate nel sociale e nel volontariato.

L'aspirante socio accetta che la posta elettronica costituisca valido avviso di convocazione per l'assemblea.

I dati sensibili saranno trattati secondo la normativa vigente in materia (D .lgs 30 giugno 2003 n.196).

A tale scopo la segreteria predispone un modello apposito che verrà compilato dall'aspirante socio al momento della domanda di ammissione.

Tale modello dovrà contenere anche l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Sull'istanza presentata dall'interessato decide il consiglio direttivo a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. In caso di rigetto, il provvedimento dovrà essere sempre motivato.

In caso di accoglimento, al socio verrà consegnato dalla segreteria un cartellino nominativo di riconoscimento con il logo dell'AVO, munito di foto tessera, datato e timbrato.

### **Art. 3 Cessazione della qualità di socio**

Il recesso del socio ha effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione scritta, pervenuta per raccomandata AR o anche per posta elettronica indirizzata al presidente dell'associazione.

Il presidente ne prende atto e dispone l'immediata cancellazione del volontario dal libro dei soci.

L'esclusione del socio è deliberata dal collegio dei probiviri, previa contestazione di addebito all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento affinché questi possa

esercitare direttamente o attraverso un rappresentante da lui delegato, il suo diritto alla difesa nei trenta giorni successivi alla comunicazione.

Nel caso in cui il socio non si presenti o sia irreperibile, il provvedimento di esclusione potrà essere ugualmente deliberato dal collegio dei probiviri. Tale provvedimento, se possibile e non vi siano motivi ostativi ( irreperibilità, ecc.) deve essere notificato al socio per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla data della delibera. L'esclusione del volontario non ancora socio è deliberata dal consiglio direttivo, rimanendo invariate le norme relative alla contestazione degli addebiti e al diritto di difesa previste per il socio.

Il socio che abbia receduto o sia stato escluso dall'associazione ha l'obbligo di restituire il tesserino AVO e tutto il materiale che egli abbia posseduto in virtù di sue cariche o incarichi per conto dell'associazione: chiavi, documentazione intestata all'associazione, timbri ecc...

#### **Art. 4 Assicurazione**

L'associazione provvede a stipulare una polizza di assicurazione di tipo collettivo e numerico con una compagnia individuata dal consiglio direttivo, garantendo per i propri volontari la copertura assicurativa annuale per infortuni e malattia e per la responsabilità civile, come prescritto dalla normativa vigente.

Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontario.

La copertura assicurativa è limitata ai compiti e all'attività propri del volontario che non devono essere sostitutivi di compiti e attività propri degli operatori socio sanitari.

#### **Art.5 Quote e contributi sociali**

L'importo delle quote e dei contributi annuali associativi è stabilito annualmente dal consiglio direttivo, con apposita delibera, nella quale vi saranno anche le modalità e i tempi di versamento. Le delibere verranno rese note ai soci a mezzo di posta elettronica o per sms o altri idonei strumenti che garantiscano la ricezione.

Le quote e i contributi vanno corrisposti per intero da ciascun volontario. Per i volontari appartenenti al medesimo nucleo familiare e conviventi, possono essere autorizzate riduzioni dal consiglio direttivo.

#### **Art. 6 Attività e comportamento in servizio**

Sin dal periodo di tirocinio l'attività del volontario va prestata con spirito di servizio e di fratellanza, con disponibilità e rispetto per tutti. A tal fine dovrà essere evitato qualsiasi atto di esibizionismo sia culturale che sociale. Il tenore del vestire deve essere sempre corretto e particolare cura deve essere posta nel camice, che è l'immagine visibile dell'AVO.

Il volontario deve rispettare la sensibilità, le convinzioni religiose e politiche dei pazienti e dei loro parenti. Identico rispetto va riservato ai rappresentanti religiosi di altre organizzazioni di volontariato nell'esercizio delle loro funzioni, evitando l'invasione e garantendo la privacy. La comprensione, la cortesia e l'attenzione verso chi si assiste, verso i colleghi e verso il personale

sanitario debbono sempre caratterizzare l'attività del volontario.

Compito fondamentale del volontario AVO è quello dell'ascolto attivo. Devono pertanto essere censurati quei volontari che si recano in reparto oltre l'orario d'ingresso ed esclusivamente per essere d'ausilio nella somministrazione dei pasti ai malati ovvero nella preparazione di porzioni o distribuzione dei pasti. Si può collaborare con il personale in caso di emergenza, ma solo se espressamente richiesto o precedentemente concordato con il/la caposala e solo consegnando al paziente il vassoio già predisposto dal personale stesso.

Il volontario può rendersi disponibile nella somministrazione del pasto al malato non autosufficiente e solo se vi sia stata una richiesta o un'autorizzazione del personale medico o infermieristico e non risultino evidenti problemi di respirazione o deglutizione del malato.

Presso il proprio reparto ciascun volontario, è tenuto a firmare di proprio pugno ed in modo leggibile, l'apposito foglio presenze affinché la segreteria possa effettuare la verifica mensile sulla continuità nel servizio.

Il foglio firme, recante il giorno nonché l'orario di entrata e uscita, rappresenta valido documento probatorio da esibire alla compagnia assicuratrice in caso di denuncia di sinistro.

Ogni eventuale impedimento per cause di forza maggiore, dovrà essere tempestivamente comunicato al responsabile di reparto affinché questi possa provvedere alla sostituzione.

Ogni volontario opera sotto la propria responsabilità, osservando lo statuto, il presente regolamento, le prescritte norme di comportamento e rispetta la puntualità nei turni di servizio predisposti dal responsabile di reparto AVO, (di almeno due ore settimanali consecutive, dalle ore alle 11,00 alle 13,00 per il turno antimeridiano e dalle 17,00 alle 19,00 per quello pomeridiano), fatte salve le eccezioni per esigenze di alcuni reparti particolari.

## **Art. 7 Gratuità del servizio**

Caratteristica fondamentale del servizio di volontariato è la "gratuità"

Nessun volontario, pertanto, può accettare offerte di danaro o regali dagli ammalati o loro familiari, anche se destinate all'associazione né può usufruire, in detta sua qualità, di benefici per sé, congiunti o amici da parte delle strutture sanitarie o assistenziali o da ricoverati in atto o dimessi.

Eventuali donazioni in danaro possono essere effettuate esclusivamente mediante versamento sul c/c postale o bancario dell'associazione il cui modulo di versamento dovrà essere fornito dalla segreteria AVO.

## **Art. 8 Aspettativa**

Il responsabile di reparto, accertata l'esigenza manifestata da un volontario di assentarsi dal servizio per motivi familiari o per malattia o per qualsiasi altro giustificato motivo, può concedergli, sentito il parere del consiglio esecutivo, un periodo di aspettativa sino a sei mesi. Le ulteriori proroghe, che non possono in ogni caso superare i dodici mesi, devono essere formalmente autorizzate dal consiglio direttivo.

L'aspettativa non interrompe l'appartenenza all'associazione permanendo l'obbligo di versamento della quota associativa.

Al termine del periodo di aspettativa, il consiglio direttivo provvederà ad assegnare il volontario al medesimo reparto di provenienza o ad altro reparto del medesimo ospedale.

I volontari ,inclusi coloro che ricoprono cariche associative ed incarichi, debbono essere collocati in aspettativa in caso di loro candidatura e/o successiva elezione a cariche politiche e amministrative. L'aspettativa e qualunque altra richiesta vanno presentate per iscritto al responsabile di reparto e per conoscenza al consiglio direttivo.

## **Titolo II Formazione dei volontari**

### **Art. 9 Corso formazione di base**

Il corso di formazione di base è indetto, periodicamente, dal consiglio direttivo. Il programma di almeno otto lezioni, deve indicare:

- a) Gli argomenti che saranno trattati e i nomi dei relatori;
- b) La sede e i giorni in cui avranno luogo gli interventi
- c) La sede e i giorni in cui, al termine del corso, si terrà il colloquio di verifica e idoneità per l'ammissione.

Tra gli argomenti dovranno essere inclusi, tenendo conto di quanto previsto dalle schede Federavo e da altre disposizioni di carattere generale impartite dalla stessa Federavo o dall'AVO regionale:

- a) statuto, regolamento e organizzazione locale, regionale e nazionale dell'AVO
- b) deontologia e compiti del volontario AVO
- c) nozioni di carattere igienico sanitario

### **Art.10 Tirocinio**

Quanti hanno frequentato il corso di base, dopo l'esito favorevole del colloquio di verifica conclusivo del corso di base, saranno ammessi ai Reparti, acquisendo la qualifica di "Tirocinanti" e svolgeranno la loro attività affiancati da un tutor, sotto il controllo del Responsabile di Reparto. Al termine del periodo di tirocinio, stabilito dal Consiglio Direttivo per una durata non inferiore a due mesi, il predetto Responsabile, sentito il tutor che abbia affiancato il tirocinante, predisporrà una relazione sull'idoneità dello stesso ai fini dell'ammissione, o meno, a "Volontario".

Il periodo di tirocinio può essere prorogato per una più attenta valutazione del Tirocinante.

### **Art.11 Formazione permanente**

Oltre al corso base indispensabile per poter iniziare il tirocinio, sarà predisposto dal consiglio direttivo un piano annuale di formazione permanente che costituisce il supporto qualificato per il servizio all'ammalato e per gli impegni associativi.

Ad ogni volontario è fatto obbligo, **pena l'esclusione dall' associazione** ,di frequentare annualmente almeno due incontri formativi, le riunioni di reparto e quei momenti di aggregazione che possono risultare un arricchimento sotto il profilo delle competenze specifiche.

In collaborazione con le istituzioni verranno prese iniziative di formazione ed aggiornamento tali da prevedere, per alcuni momenti formativi, la partecipazione congiunta di volontari e operatori sanitari.

Verranno organizzati anche corsi di formazione, per Responsabili o per settori specialistici a livello regionale, in collaborazione con altre AVO.

### **Titolo III Organizzazione Interna**

#### **Art.12 Reparti**

L'assegnazione dei tirocinanti e dei volontari ad un reparto è di competenza del consiglio direttivo secondo le esigenze concrete nei reparti e tenendo conto delle caratteristiche e delle inclinazioni personali degli aspiranti volontari che potranno essere destinati anche successivamente ad altro reparto (**rotazione**).

I volontari devono rendersi disponibili ad operare oltre che nel proprio reparto anche in un altro, predeterminato dal consiglio direttivo (**gemellaggio tra due reparti del medesimo ospedale**), quando esigenze particolari lo richiedano. In tal caso il volontario di turno, valutata la necessità, dovrà sollecitare la presenza di altro volontario del reparto gemellato.

Al di fuori dei casi di rotazione o di gemellaggio non è consentito ai volontari di prestare la propria opera in reparti diversi dal proprio, salvo che vi sia un' autorizzazione o una richiesta esplicita da parte del responsabile di reparto.

I volontari soci che, senza giustificato motivo, non prestano servizio in reparto o in qualunque altro settore di attività dell'associazione per un periodo continuativo di un anno ( quantificato in almeno 40 presenze annue), o per ripetute assenze, saranno esclusi dall'associazione secondo le modalità di cui all'art. 3 del regolamento, mentre per i volontari che non abbiano ancora compiuto le 100 ore di servizio vi provvederà direttamente il consiglio direttivo con propria insindacabile delibera.

#### **Art. 13. Responsabile di reparto**

La responsabilità operativa all'interno di ciascun reparto ospedaliero e nei settori di assistenza viene affidata dal consiglio direttivo ad un volontario socio che:

- a) abbia almeno due anni di servizio;
- b) si impegni a rispettare con coerenza i principi e le finalità dello statuto AVO e dei suoi principi ispiratori divenendo esso stesso modello da seguire;
- c) si impegni ad osservare le norme del regolamento ;
- d) abbia equilibrio e capacità di mediazione tali da fungere da costante ed autorevole interlocutore dei volontari nel reparto di pertinenza.

Al responsabile di reparto spetta:

- 1) organizzare i turni di servizio, le sostituzioni, verificare le assenze;
- 2) dirimere e prevenire possibili divergenze e conflittualità tra i volontari;
- 3) vigilare sul regolare svolgimento del servizio e segnalare eventuali carenze o inadempimenti da parte dei volontari;
- 4) organizzare le riunioni di reparto, almeno una ogni due mesi, per verificare l'andamento complessivo del reparto;
- 5) tenere aggiornati i volontari sulle iniziative dell'associazione mantenendo stretti contatti con la segreteria AVO;

6)tenere costantemente informati i volontari sulle regole preposte al buon governo dell'associazione e, se necessario, organizzare eventi formativi mirati, sentito il parere del consiglio direttivo.

Ogni responsabile di reparto dovrà essere in possesso di una copia dello statuto e del regolamento nonché di una copia della polizza assicurativa dell'AVO Cagliari allo scopo di divulgarne, nel proprio reparto, la conoscenza e il rispetto.

**L'incarico di responsabile di reparto dura tre anni e può essere prorogato dal consiglio direttivo per non più di un altro triennio quando esigenze particolari lo richiedano e il responsabile sia d'accordo .**

Al responsabile di reparto è obbligatoriamente affiancato **un vice responsabile di reparto**, anch'esso nominato dal consiglio direttivo su suggerimento del responsabile di reparto, che sostituirà il responsabile in caso di suo impedimento od assenza e che sosterrà il responsabile in ogni sua attività.

#### **Art. 14 Responsabile di presidio ospedaliero**

Tutti i reparti di un medesimo complesso ospedaliero, quando il loro numero è superiore a 8, vengono raggruppati in presidio il cui coordinamento viene affidato ad un volontario socio che sia stato responsabile di reparto per almeno due anni e che possieda le medesime caratteristiche previste dai punti a-d richieste ai responsabili di reparto.

Al responsabile di presidio ospedaliero spetta, da una parte, coordinare e sovrintendere a tutte le attività dei reparti del presidio di competenza, organizzando periodicamente incontri tra i responsabili di reparto allo scopo di realizzare una migliore organizzazione del servizio, dall'altra, mantenere relazioni con la direzione ospedaliera, allo scopo di offrire un servizio sempre più qualificato e specifico rispetto alle esigenze concrete dei reparti, eventualmente facendosi promotore anche di eventi formativi mirati, da organizzare in concerto con i singoli responsabili di reparto e il consiglio direttivo.

In nessun caso il responsabile di presidio potrà intervenire nei singoli reparti né prendere alcuna iniziativa senza averne prima informato il presidente o il consiglio direttivo.

#### **Titolo IV**

##### **Gli organi sociali**

#### **Art. 15 Convocazione dell'assemblea**

La convocazione dell'assemblea avviene tramite lettera consegnata a mano, per posta ordinaria o per posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata e deve contenere la data, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

La seconda convocazione può essere prevista anche nello stesso giorno della prima con almeno due ore di intervallo.

Ai fini del controllo del quorum, i soci partecipanti all'assemblea dovranno esibire e consegnare le eventuali deleghe in loro possesso al presidente il quale, in apertura della seduta, provvederà a verificarne la validità ed a conservarle agli atti dell'associazione.

Il presidente dell'assemblea farà constatare la regolarità della convocazione e della sua composizione e la validità della stessa per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea delibera con voto palese o con voto segreto.

Nelle assemblee ordinarie per l'approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la propria responsabilità, gli amministratori( presidente e consiglio direttivo) non hanno diritto di voto.

Nei casi di voto segreto, previsti dallo statuto, l'assemblea provvede a nominare due scrutatori e un presidente con l'incarico di contare i voti ed esporre il risultato.

In tal caso la segreteria provvederà a predisporre idonee schede.

In caso di parità di voti la delibera non verrà adottata.

### **Art.16 Elezione cariche sociali**

Il consiglio direttivo, con propria delibera, stabilisce i termini per la presentazione delle candidature per la composizione degli organi sociali.

Le candidature per l'elezione a una carica sociale vanno presentate per iscritto al consiglio direttivo. Non è possibile candidarsi contemporaneamente per più di una carica .

La lista per ciascun organo sociale, con i candidati in ordine alfabetico, viene sottoposta all'assemblea.

I soci potranno prendere visione dell'elenco delle candidature che verrà messo a disposizione nella segreteria almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Eventuali contestazioni avverso l'ammissibilità delle candidature saranno fatte pervenire al collegio dei probiviri, su richiesta degli interessati, per il tentativo di conciliazione.

Qualora le candidature presentate non fossero sufficienti a ricoprire il numero dei componenti l'organo da eleggere, potranno essere accettate eventuali candidature nel corso dell'assemblea o, in mancanza di candidature, tutti i soci saranno dichiarati eleggibili.

L'assemblea provvede a nominare, tra i soci che non fanno parte del consiglio direttivo e che non sono candidati, due scrutatori ed un presidente di seggio che sovrintenderanno alle operazioni di voto e di scrutinio.

Al termine delle operazioni di spoglio, il presidente di seggio, in collaborazione con gli altri due scrutatori redigeranno apposito verbale. Detto verbale verrà consegnato al presidente dell'assemblea il quale, constatane la regolarità, lo sottoscriverà e proclamerà gli eletti, tenendo presente che in caso di parità di voti dovrà essere data la preferenza al socio più anziano di iscrizione all'associazione e, in caso di parità di iscrizione, al più anziano di età.

### **Art. 17 Consiglio direttivo e presidente**

La convocazione delle sedute del consiglio può avvenire per iscritto, per posta ordinaria o per posta elettronica, e deve essere fatta dal presidente, se non sussistono ragioni di urgenza, almeno 7 giorni prima della data stabilita con specificazione del luogo, dell'orario e dell'ordine del giorno.

Al consiglio direttivo possono partecipare, su invito e senza diritto di voto, i revisori legali e i membri del collegio dei probiviri nonché altre persone, volontari e non, ai quali sia stato affidato specifico incarico.

Qualora in consiglio non vi sia un rappresentante dell'AVO giovani e debba essere presentato o discusso in direttivo un argomento o progetto presentato dai giovani, sarà invitato a partecipare

alla riunione il referente locale AVO giovani, senza diritto di voto.

Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente in carica coadiuvato, nella redazione del verbale, dal segretario.

In caso di assenza del presidente la riunione è presieduta dal vicepresidente o, in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Tutti i membri debbono partecipare alle riunioni del consiglio e, in caso di assenza, devono giustificarsi con anticipo.

Ai singoli consiglieri non è attribuita, né può essere attribuita, alcuna funzione autonoma operativa né di legale rappresentanza dell'associazione, in quanto la loro opera è espletata solo collegialmente. Tuttavia il presidente, in caso di sua impossibilità e di indisponibilità del vicepresidente, può conferire l'incarico ad altro consigliere di rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni ufficiali, senza facoltà di assunzione di impegni per l'associazione.

I membri del consiglio, nonché tutti coloro che sono invitati a partecipare alle riunioni del direttivo, senza diritto di voto, consapevoli della serietà delle riunioni, sono tenuti a non divulgare notizie e fatti emersi durante le riunioni.

La validità della riunione si ha con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri, ivi incluso il presidente (o il vicepresidente). Le decisioni vengono prese mediante votazione per alzata di mano o per scrutinio segreto. In caso di parità il voto del presidente vale doppio.

L'atto deliberativo viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Tutti i consiglieri, assieme al presidente e al segretario, sono personalmente e solidalmente responsabili di fronte all'assemblea dei soci, alla autorità giudiziaria e nei confronti dei terzi direttamente interessati. La responsabilità non sussiste nei confronti dei consiglieri che non hanno partecipato alla riunione o che, presenti, abbiano dichiarato a verbale, e sottoscritto, il proprio motivato dissenso.

#### **Art. 18 Tesoriere e contabilità**

Il tesoriere tiene la cassa, cura i rapporti con le banche e con i fornitori su delega del presidente a cui dovrà costantemente riferire.

L'apertura o chiusura di contratti bancari, di contratti con fornitori e/o di ogni altro rapporto che rientri nella normale e ordinaria gestione dell'associazione, spettano esclusivamente al presidente.

Ogni spesa va deliberata dal consiglio direttivo e non può superare l'ammontare della somma prevista nei singoli relativi stanziamenti iscritti nel bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Il consiglio nel decidere la spesa deve accertare l'effettiva disponibilità. Le entrate e le uscite devono essere sempre registrate. I pagamenti devono avvenire tramite bonifico o assegno bancario o c/c postale a firma congiunta del presidente e del tesoriere. In caso di comprovata necessità il titolo può essere firmato da uno solo dei due, purchè l'altro ne sia preventivamente informato e ne dia il consenso.

Fanno eccezione le piccole spese sostenute con il fondo cassa dal tesoriere o dal segretario per la gestione ordinaria dell'associazione. Ogni spesa sostenuta dovrà essere documentata da valida e specifica pezza giustificativa da allegarsi al conto consuntivo.

#### **Art. 19 Collegio dei revisori legali**



Almeno uno dei componenti del collegio deve essere iscritto all'albo dei revisori legali.

Al presidente del collegio spetta la responsabilità della convocazione e del corretto funzionamento del collegio. Al collegio spetta la verifica della regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili ma ciascun revisore è singolarmente investito dell'attività di controllo.

Il presidente, con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili compiute dal consiglio direttivo e dal tesoriere, deferisce la questione al collegio dei probiviri perché adotti i provvedimenti che ritiene necessari.

### **Art. 20 Collegio dei probiviri e sanzioni disciplinari**

Il collegio dei probiviri agisce sempre in totale autonomia, indipendenza ed imparzialità e nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle leggi dello stato.

Al presidente spetta la responsabilità della convocazione e del corretto funzionamento del collegio.

Il collegio irroga le sanzioni disciplinari gravi da adottarsi nei confronti dei Volontari nonché nei confronti del vicepresidente e degli altri componenti il consiglio direttivo secondo la seguente tipologia:

- ammonizione verbale;
- censura scritta;
- sospensione personale dalle funzioni, dal ruolo e dall'attività per un periodo determinato;
- esclusione.

Le sanzioni disciplinari dell'ammonizione e della censura scritta sono irrogate dal consiglio direttivo, sentito anche l'interessato. L'ammonizione verbale consiste in un richiamo bonario effettuato dal presidente in relazione ad un addebito di non particolare gravità. La censura scritta consiste in un richiamo formale e perentorio sottoscritto dal presidente in cui si addebita al volontario un fatto grave ma non tale da compromettere il rapporto associativo ovvero in caso di reiterazione del comportamento che ha dato luogo all'ammonizione verbale.

Le sanzioni più gravi sono invece adottate dal collegio dei probiviri su proposta del consiglio direttivo, previa concessione all'interessato di un termine non inferiore a trenta giorni durante i quali potrà chiedere di essere sentito personalmente od inviare, tramite suo procuratore, scritti difensivi. Alla scadenza dei trenta giorni, il collegio, esaminata la documentazione presentata dal consiglio direttivo e quella del destinatario del provvedimento disciplinare, adotterà il provvedimento di accoglimento o rigetto entro ulteriori trenta giorni.

Il collegio dei probiviri può, altresì, annullare o sospendere l'efficacia di qualsiasi atto o delibera adottata dal consiglio direttivo in violazione delle norme statutarie e regolamentari che arrechino pregiudizio al buon nome dell'associazione.

## **Titolo V**

### **Rapporti con la Federavo e l'AVO regionale**

#### **Arti. 21 Rapporti con la Federavo**

Ogni AVO è tenuta, pur nel rispetto della propria autonomia giuridica, ad uniformarsi alle norme statutarie e regolamentari della Federavo, con particolare riferimento allo spirito etico ed organizzativo, nonché alle istruzioni dalla medesima impartite e tendenti a rendere sempre più significativa ed omogenea l'attività di tutte le AVO associate esistenti in Italia.

L'AVO di Cagliari garantisce la propria presenza prendendo parte ai convegni e riunioni che la Federavo riterrà indire in sede nazionale e regionale.

In sede di convegni e riunioni, gli interventi ufficiali sono riservati al presidente o suo delegato che esprimerà il pensiero dell'associazione.

In occasione della convocazione annuale dell'assemblea Federavo, il presidente o il suo vicepresidente è tenuto a partecipare, votare ed eleggere i componenti degli organi sociali della Federavo e le spese sono poste a carico dell'associazione.

### **Rapporti con l'AVO regionale Sardegna**

L'AVO Cagliari fa parte di diritto dell'AVO regione Sardegna il cui ruolo istituzionale, per il tramite del suo presidente regionale, è sottolineato e riconosciuto attraverso la creazione dell'organismo federale definito consiglio delle regioni.

L'AVO regionale si esprime mediante lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) coordinare l'attività delle AVO locali nella qualità di primo e fondamentale interlocutore delle medesime nell'ambito della Federavo;
- b) programmare eventi regionali finalizzati alla formazione, alla promozione dell'associazione, al rafforzamento dello spirito associativo e della rete regionale delle AVO;
- c) stipulare convenzioni e accordi con istituzioni, enti pubblici e privati, altre associazioni a livello sardo;
- d) assistere e sostenere le AVO locali della Sardegna con una presenza costante e continua;
- e) promuovere lo sviluppo e l'immagine dell'AVO sul territorio regionale sardo;
- f) assumere la responsabilità di garante del rispetto dei principi e dei valori dell'AVO da parte delle associazioni locali sarde, con conseguente capacità di richiedere la collaborazione delle medesime per eventuali verifiche e consultazioni o acquisizioni di specifica documentazione;
- g) rappresentare le istanze delle AVO locali presso la Federavo, e diffondere nei territori di propria pertinenza ampia e corretta informazione sui programmi, linee guida, iniziative varate o promosse dalla Federavo;
- h) partecipare a comitati e commissioni della Federavo con il compito di svolgere attività di indagine, studio e ricerca per l'acquisizione di dati utili allo sviluppo dei programmi varati dal consiglio direttivo d'intesa col consiglio delle regioni;
- i) collaborare col consiglio direttivo della Federavo per la promozione, la progettazione e la realizzazione di iniziative interregionali e nazionali;
- j) assumere la responsabilità di referente della Federavo per il corretto sviluppo di iniziative di livello nazionale con funzioni di rappresentanza delle istanze locali sarde.

I rapporti tra l'AVO Cagliari e l'AVO regione Sardegna sono impostati a spirito di massima collaborazione e nel rispetto dei compiti allo stesso affidati dalla Federavo.

